AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità 2013*;

VISTO il decreto n. 82/2008 A del 20/01-20/03/2008 emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con decreto n. 95/2011 del 13/01-25/03/2011 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione Penale, definitiva a far data dal 06/11/2012 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno di **LONGOBARDI Gennaro**, nato a Pozzuoli (NA) il 29/04/1956, la confisca tra l'altro, dell' immobile sito in Pozzuoli (Na) località Sant'Angelo alla Corbara, fondo Conocchiella, (già oggetto di formale provvedimento di sequestro n. 121/2007 emesso il 27.03/02.04.2007 dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione), attualmente censito nel N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio 23, particella 640, sub 4, già intestato a Longobardi Lucia, nata a Pozzuoli (Na) il 28/05/1977;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 (presentazione n. 401 del 17/04/2007 ai nn. Reg. Gen. 28974 e Reg. Part. 14468), riguardante il suddetto decreto di sequestro n. 121/2007 emesso il 27.03/02.04.2007 dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, a favore dell'Erario dello Stato, e contro Longobardi Lucia, nata a Pozzuoli (Na) il 28/05/1977;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che il cespite confiscato risulta attualmente censito al N.C.E.U del Comune di Pozzuoli (Na) al foglio 23, particella 640, sub 4;

VISTA la nota prot. n. 9105 del 17/03/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiedeva ai possibili soggetti

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901- Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del suddetto cespite;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 9105 del 17/03/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2013/3794/DRCAM del 27/03/2014 con cui la Direzione regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha rappresentato l'impossibilità ad espletare le verifiche sopra emarginate poiché, dalla documentazione agli atti, *"non si evince se gli abusi realizzati sull'immobile confiscato oggetto di verifica, per i quali risulta presentata domanda di condono edilizio, siano sanabili ai sensi del comma 189 della legge 228/2012"*;

VISTA la nota prot. n. 52357 del dì 11/04/2014, acquisita al prot. ANBSC n. 12715 del 14/04/2014, con la quale la Città Metropolitana di Napoli ha espresso la volontà di acquisire il cespite suddetto al proprio patrimonio indisponibile per essere *"conferito in godimento al Consorzio S.O.L.E., del quale la Città Metropolitana è ente capofila, per la realizzazione di progetti per finalità sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito nel Comune di Pozzuoli (NA), meglio descritto in premessa, è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Napoli per essere destinato a finalità istituzionali e/o sociali.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, alla Città Metropolitana di Napoli, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)